DIPARTIMENTO WELFARE E SPORT
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e Invecchiamento Attivo

ALLEGATO 1
Schema avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al "Sostegno familiare 2027 - 2028" per persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza

1. Contesto di riferimento e finalità generali

Il presente documento è stato redatto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 03/11/2026 e del Decreto FNA 2025-2027 del 20 aprile 2026, al fine di delineare puntualmente le procedure per la presentazione delle domande e per l'accesso al "Sostegno Familiare" per il periodo di 24 mesi dal 01/01/2027 al 31/12/2028.

La misura "Sostegno Familiare 2027-2028" è coerente con i principi dettati dal Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 (DPCM 20 aprile 2026) ed è attivata in Regione Puglia in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza per come quest'ultima viene definita e censita dall'art. 3 del D.M. 26/09/2016, a complemento delle altre prestazioni, prevalentemente sanitarie e di elevata intensità assistenziale, a supporto di una presa in carico domiciliare appropriata e sostenibile rispetto alle patologie presenti e al coinvolgimento del nucleo familiare.

La nuova misura "Sostegno Familiare 2027-2028" recepisce gli indirizzi del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (DPCM del 20 aprile 2026) e della Riforma della Disabilità (L. 227/2021, D. Lgs. 62/2024) e sulle persone anziane (L. n. 33/2023, D.lgs. 29/2024). In tale ambito, la misura garantisce la necessaria rendicontazione delle somme erogate per finalità specificate in sede normativa ed integra il contributo economico all'interno del Progetto di Vita o Progetto Personalizzato di Assistenza (PAI) coordinato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

Quanto alla presente misura, si declinano di seguito le principali caratteristiche:

1. presenza di una figura di caregiver familiare, come individuata dall'art. 1, comma 255 della L. 30 dicembre 2017 n. 205: "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di

assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18";

2. finanziamento a valere sui fondi del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e del Fondo Regionale per la non autosufficienza;
3. incompatibilità con la richiesta di ammissione alla misura "Patto di cura 2027- 2028 – 2029 a valere sul POC 2021/2027.

Nell'ambito della predetta misura, in presenza di una figura di caregiver familiare, come individuata dall'art. 1, comma 255 della L. 30 dicembre 2017 n. 205, è finanziato un contributo economico pari a € 700,00 mensili a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRA), diretto a valorizzare il ruolo di cura del caregiver familiare, che dovrà impegnarsi nei confronti della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza e dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) allo svolgimento delle attività assistenziali.

In osservanza dei principi stabiliti dalla Riforma della Disabilità (Legge Delega n. 227/2021 e D.Lgs. n. 62/2024) e dalla Riforma sulle persone anziane (Legge Delega n. 33/2023 e D.Lgs. 5 marzo 2024, n. 29), l'Avviso Pubblico regionale e la relativa gestione contabile si articolano in due Sezioni distinte:

- **Sezione A:** Persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienti, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al momento dell'invio della domanda;
- **Sezione B:** Anziani in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al momento dell'invio della domanda.

2. Destinatari finali e requisiti di accesso.

Possono presentare domanda alla nuova misura "Sostegno Familiare 2027-2028" le persone in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda medesima, a pena di esclusione:

1) esistenza in vita e residenza in Regione Puglia sia del richiedente sia del caregiver familiare;
2) non essere beneficiari della misura PRO.V.I. e/o del PRO.V.I. Dopo di Noi;
3) essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/1980 e l. n. 508/1988 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in All.3);
4) essere in possesso della certificazione di disabilità gravissima rilasciata dalla Unità di Valutazione multidimensionale (UVM) del Distretto sociosanitario attestante almeno una delle condizioni di non autosufficienza e disabilità gravissima di cui al comma 2 lett.

a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016 come di seguito richiamate:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)<=8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.

5) essere in una condizione di fabbisogno assistenziale coerente con la ratio della misura, che sarà oggetto di presa d'atto da parte della competente Unità di Valutazione Multidimensionale e recepita all'interno del Piano Assistenziale Individuale (PAI);
6) avere un'Attestazione ISEE, che, in caso di persone adulte (Sezione A e Sezione B) non sia superiore a Euro 60.000,00 (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio – sanitario, con indicazione di nucleo ristretto della persona in condizione di disabilità (art. 6 D.P.C.M. 159/2013) o all'ISEE ordinario, ove più favorevole[1] e, in caso di persone

[1] Con riferimento all'ISEE relativo agli adulti, l'art. 6 ("*Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria*") del D.P.C.M. n. 159/2013 prevede quanto segue:

minorenni (Sezione A), non sia superiore ad € 80.000,00 (in tale ipotesi si fa riferimento all'Attestazione ISEE minorenni di cui all'art. 7 D.P.C.M. 159/2013);

7) presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii*), debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento d'identità del dichiarante, in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 255 della l. 205/2017 e atto di impegno del caregiver nei confronti della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza e dell'Ambito Territoriale Sociale.

Nel caso in cui la condizione di cui al punto 4), lettere a) e d) sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito, ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati potranno comunque presentare la domanda ed eventualmente accedere al beneficio, nelle more della definizione del processo di accertamento, in presenza di una diagnosi rilasciata da struttura sanitaria pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da struttura privata accreditata contrattualizzata dalla ASL.

"*1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.*

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile."

Con riferimento all'ISEE relativo ai minorenni, l'art. 7 ("Prestazioni agevolate rivolte a minorenni") del D.P.C.M. n. 159/2013 prevede quanto segue:

"1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto."

Le informazioni autodichiarate in fase di presentazione delle istanze, previa compilazione e trasmissione on line delle stesse nelle modalità e termini più avanti dettagliati, saranno acquisite, in uno con le domande stesse, dagli Ambiti Territoriali Sociali, che opereranno in collaborazione con i Distretti Socio-Sanitari e, al loro interno, attraverso le UVM competenti in materia di valutazione multidimensionale, allo scopo di accertare e certificare il fabbisogno assistenziale e la condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza del soggetto potenziale destinatario del contributo.

Qualora la condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza sia stata già accertata nell'ambito delle procedure di erogazione delle misure "Assegno di cura annualità 2018/2019", "Contributo Covid 19 annualità 2020, 2021, 2022", "Sostegno familiare 2023/2026", "Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" e/o "Patto di cura 2023/2024 - 2025/2026", saranno acquisite ai fini istruttori e valorizzate dall'UVM le valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL, ferma restando la presa in carico della persona con disabilità gravissima e non autosufficiente e la relativa valutazione psicosociale ai fini dell'eventuale ammissione al "Sostegno Familiare" per persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienti, finalizzata all'acquisizione delle prestazioni erogate dal caregiver familiare.

In riferimento a tali utenti, l'UVM curerà, prioritariamente, la presa in carico, al fine di valutare l'adeguatezza della misura richiesta e l'inserimento nel PAI semplificato, attestando la precedente valutazione, nonché l'adeguatezza dell'intervento rispetto alla situazione di gravissima e non autosufficienza, con immediata trasmissione all'Ambito territoriale per l'ammissione a finanziamento.

Con riferimento agli utenti per i quali non sia ancora intervenuta la verifica sanitaria, l'UVM sottoporrà a visita le persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza e valuterà l'adeguatezza della misura richiesta. Quest'ultima decorrerà dal 01/01/2027 a condizione che l'UVM accerti la sussistenza del presupposto della gravissima non autosufficienza di cui all'art. 3 del Decreto FNA 2016.

Si precisa che, in caso di ricovero presso strutture ospedaliere o di presa in carico presso strutture residenziali sanitarie, riabilitative, sociosanitarie e socioassistenziali e in caso di decesso dell'assistito, intervenuti in un momento successivo alla presentazione della domanda, il nucleo familiare dell'assistito ovvero la persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza o anziana ultrasettantenne, disabile gravissima e non autosufficiente è tenuta a comunicare tempestivamente detto evento, al fine di consentire agli Ambiti Territoriali e agli Uffici dei Distretti sociosanitari della ASL di riferimento di acquisire la necessaria documentazione e monitorare i casi in cui è necessario sospendere o dichiarare la decadenza dal beneficio economico.

Con specifico riferimento ai richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in condizione di ricovero temporaneo presso struttura ospedaliera o presi in carico presso strutture residenziali sanitarie, riabilitative, sociosanitarie e socio assistenziali, gli stessi, ovvero i loro congiunti, possono presentare formale istanza di accesso alla nuova misura di "Sostegno Familiare" per le persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, con la precisazione che, nel caso in cui la durata del ricovero sia superiore a 30 giorni a far data dall'erogazione del beneficio, la misura verrà sospesa a partire dal 31° giorno dall'erogazione medesima per poi essere riattivata il giorno del rientro a domicilio della persona in condizione di disabilità, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 6 "cause di sospensione".

3. Criteri di priorità per l'accesso

Rientra nella discrezionalità amministrativa della Regione il potere di recepire la normativa statale in materia di interventi assistenziali a favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienti, definendo i criteri, le modalità e le procedure delle prestazioni assistenziali a sostegno della gravissima disabilità, nonché individuando i criteri di ammissione, esclusione dal beneficio economico e i criteri di priorità per l'accesso al medesimo. A fronte di tale potere autoritativo e discrezionale, il privato istante vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, non essendogli attribuito *ex lege* il diritto soggettivo ad un determinato contributo economico.

Analogamente, nell'ambito della concreta applicazione delle procedure per il riconoscimento della misura, la valutazione della sussistenza dei presupposti di carattere sanitario per l'erogazione del beneficio assistenziale comporta l'esercizio di un potere tecnico-discrezionale in relazione alla sussistenza dei presupposti di carattere sanitario per l'erogazione del predetto beneficio, a fronte del quale sussiste una posizione di interesse legittimo in capo al privato istante.

Con precipuo riferimento ai criteri di priorità per l'accesso, i medesimi hanno la funzione di graduare le istanze ammesse ai fini della selezione delle medesime in funzione dell'effettivo accesso al beneficio laddove il numero delle domande ammissibili dovesse risultare superiore rispetto al numero di domande che potranno trovare copertura sulla dotazione finanziaria effettivamente disponibile.

Premesso quanto precede, in presenza di una dotazione finanziaria limitata rispetto ad una potenziale platea di istanti particolarmente ampia, considerato il numero di persone affette da gravissima disabilità emerso a seguito della gestione delle misure assistenziali ad esse specificamente rivolte, si rende necessario predeterminare specifici criteri di priorità, che siano rispondenti a principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell'intervento rispetto alle necessità di cura del paziente.

I predetti criteri di priorità devono consentire una valutazione oggettiva, da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale, dei casi che abbiano superato positivamente la preliminare valutazione istruttoria di ammissibilità afferente ai requisiti di accesso.

La finalità dei criteri di priorità è, pertanto, quella di individuare, tra le domande che abbiano superato positivamente la fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, i casi che si trovino in contesti più fragili in quanto maggiormente esposti al disagio sociale e a maggiore fragilità economica, come di seguito individuati:

- persone che si trovino in contesti familiari a maggiore fragilità economica;
- persone che non ricevono già altre prestazioni socio-assistenziali a carico regionale a sollievo del carico di assistenza e di cura in capo al caregiver/badante;
- le ipotesi in cui ricorra la continuità assistenziale.

Per contro, sono considerati meno prioritari i casi riferiti alle persone che già ricevono altre prestazioni sociali di sollievo, anche parziale, del carico di cura socio assistenziale e/o della spesa per l'accesso a diverse prestazioni socio assistenziali a carico regionale o dell'Ambito territoriale (Buoni Servizio regionali per l'accesso ai servizi SAD-ADI e/o ai Centri Diurni). A tal fine, e nella *ratio* sopra riportata, le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria e, conseguentemente, ai fini dell'ammissione al beneficio, in base ad un punteggio oggettivo enunciato in questa sede per ragioni di equità, di trasparenza e di maggiore efficacia della misura.

4. Valutazione di merito

Relativamente a quanto suddetto, le istanze, presentate tramite piattaforma regionale, vengono verificate dagli Ambiti territoriali Sociali (ATS) e dai Distretti Socio-Sanitari e collocate in due graduatorie regionali distinte, sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione di punteggio fino a un massimo di 47 punti così articolati:

Criteri	Punteggio Massimo	Punteggi per criterio
Efficacia dell'intervento in relazione al valore[2] ISEE (ordinario o ristretto se più favorevole) del destinatario:		**20**
Valore ISEE da € 0,00 a € 1.000,00	20	
Valore ISEE oltre € 1.000,01 fino a € 5.000,00	19	
Valore ISEE oltre € 5.000,01 fino a € 10.000,00	18	
Valore ISEE oltre € 10.000,01 fino a € 15.000,00	17	
Valore ISEE oltre € 15.000,01 fino a € 20.000,00	15	
Valore ISEE oltre € 20.000,01 fino a € 25.000,00	14	
Valore ISEE oltre € 25.000,01 fino a € 30.000,00	12	
Valore ISEE oltre € 30.000,01 fino a € 40.000,00	10	
Valore ISEE oltre € 40.000,01 fino a € 50.000,00	8	
Valore ISEE oltre € 50.000,01 fino a € 60.000,00	6	
Valore ISEE oltre € 60.000,01 fino a € 70.000,00 limitatamente ai minori in condizione gravissima disabilità	4	
Valore ISEE oltre € 70.000,01 fino a € 80.000,00 limitatamente ai minori in condizione gravissima disabilità	2	
Finanziamento, alla data dell'istanza, di prestazioni socio-assistenziali regionali erogate attraverso l'intervento Buoni servizio per persone in condizione di disabilità ed anziani non autosufficienti a valere sulla programmazione 21/27 (annualità 2026/2027)		**12**
Il destinatario è ammissibile alla prestazione del buono servizio SAD-ADI	0	
Il destinatario non risulta ammissibile alla prestazione del buono servizio SAD-ADI	6	
Il destinatario è ammissibile alla prestazione del Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	0	
Il destinatario non risulta ammissibile alla prestazione del Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	6	
Continuità della presa in carico mediante misure di Assistenza Indiretta (Sostegno Familiare)		**15**
L'avente diritto non ha fruito della misura Sostegno familiare 2023 -2026	0	
L'avente diritto ha fruito di misure Sostegno familiare 2023 - 2026	15	

[2] Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il valore ISEE si considera comprensivo dei centesimi di Euro, non essendo ammessi arrotondamenti all'unità di Euro. Pertanto, a titolo esemplificativo, al valore ISEE di Euro 1.000,01 viene attribuito il punteggio di n. 19 punti.

Nel caso in cui vengano rilevate dall'INPS delle omissioni o difformità nell'ISEE dichiarato dal referente del nucleo familiare, la piattaforma segnalerà con un alert tali domande nell'ambito dell'elenco delle istanze da verificare e sarà cura del competente Ambito Territoriale procedere con le operazioni di verifica in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (art. 4). Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, infatti, che quanto omesso o presentato in maniera difforme non incide sul calcolo del valore dell'ISEE. Ove, invece, la correzione dell'omissione determini una modifica del valore ISEE, la domanda è dichiarata inammissibile ed esclusa.

N.B.: Al fine di ridurre gli oneri istruttori per gli uffici amministrativi degli Ambiti Territoriali Sociali e facilitare la verifica di alcuni dei criteri di priorità oggetto di autocertificazione, potrà essere verificata, mediante interoperabilità con le Banche Dati Sistema Informativo Sociale pugliese, la fruizione, da parte della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, delle prestazioni suindicate.

In osservanza delle direttive nazionali e regionali in materia di non autosufficienza, le istanze per la misura "Sostegno Familiare" saranno inserite in due distinte graduatorie regionali uniche sulla base dell'età dei destinatari: la **Sezione A**, riservata alle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età e la **Sezione B**, dedicata agli anziani in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al momento dell' invio della domanda.

L'Ambito Territoriale Sociale procederà alla formulazione delle due distinte graduatorie, riferite a persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza e alle persone anziane ultrasettantenni in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienti, in ordine di punteggio attribuito. Nelle graduatorie saranno indicate le istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria attribuita, quelle non finanziate per assenza di risorse e quelle non ammesse alla valutazione di merito perché non in possesso dei requisiti di accesso.

Si precisa, infine, che, nei casi di punteggio *ex aequo,* attribuito in base ai su declinati criteri di priorità di utenti già verificati in possesso dei requisiti di ammissione al beneficio, saranno ammesse al contributo le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di arrivo (quindi verrà data priorità all'istante per il quale sia stata presentata prima la domanda) fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

5. Dotazione finanziaria e beneficio economico

Il fabbisogno complessivo, per ciascuna annualità (2027 e 2028), ammonta a **€ 50.276.743,44** per un impegno finanziario totale sul biennio pari a **€ 100.553.486,88,** a copertura di una platea stimata di n. 5.984 beneficiari totali, di cui n. 4.189 persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza (0 – 70 anni) e n. 1.795 persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza anziane ultrasettantenni.

Le risorse finanziarie verranno ripartite e assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), in qualità di enti istruttori ed erogatori, in misura direttamente proporzionale al numero di utenti residenti in ciascun Ambito, che risultino collocati utilmente nelle due Graduatorie Regionali Uniche (Sezione A e Sezione B) elaborate a seguito della presentazione delle domande da parte dagli utenti.

La procedura di ammissione al beneficio per gli utenti richiedenti è una procedura che prende avvio con la pubblicazione del presente Avviso pubblico regionale, il quale fissa le modalità operative di presentazione delle domande e di funzionalità della piattaforma telematica per la gestione dematerializzata e trasparente dell'intera procedura istruttoria e di ammissione. Il presente Avviso pubblico si configura come procedura chiusa, ovvero a scadenza, con successiva elaborazione, per Ambito territoriale, di due distinte graduatorie, ordinate in base al punteggio complessivo ottenuto.

Il contributo economico, erogabile sulla base del presente Avviso e delle relative linee guida, sarà di importo pari a **€ 700,00** mensili per **24 mensilità** a partire dal **01/01/2027 e fino al 31/12/2028**, per un importo massimo, per ciascun beneficiario, pari a **€ 16.800,00**.

Il contributo sarà accreditato esclusivamente su Iban intestato o cointestato al beneficiario. Nel caso di minori, che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo viene accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori ovvero, in caso di mancata cointestazione, intestato ad un solo genitore, previo consenso dell'altro genitore da allegare alla domanda.

La Regione, in presenza di risorse finanziarie disponibili, si riserva la possibilità di prorogare gli effetti della presente procedura oltre il termine del 31/12/2028, a condizione che permangano tutti i requisiti di accesso.

La Regione, a fronte del provvedimento di impegno contabile e di riparto delle somme complessivamente disponibili, eroga agli Ambiti territoriali le risorse necessarie per consentire i trasferimenti monetari ai destinatari, in modo da incidere sui gap temporali di attuazione dell'intervento.

Eventuali economie o ulteriori risorse, che dovessero rendersi disponibili agli Ambiti Territoriali Sociali, dovranno essere obbligatoriamente utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie adottate.

6. Cause di Decadenza e Sospensioni del beneficio economico.

Sono cause di decadenza del beneficio economico:

- il decesso del beneficiario (in tal caso, l'importo assegnato è rideterminato pro quota e pro die per il periodo di effettiva permanenza in vita dello stesso). In caso di beneficiari deceduti dopo la presentazione della domanda e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, nonché la sussistenza del requisito della gravissima non autosufficienza ai sensi dell'art. 3 del DM FNA 2016, accertata dall'UVM prima del decesso, la domanda sarà ammessa e il contributo rientrerà nell'asse ereditario;
- il decesso del caregiver familiare o la sopravvenuta indisponibilità del caregiver medesimo o il trasferimento della residenza fuori regione Puglia dello stesso ove, entro 30 giorni dall'evento, non si provveda alla sostituzione dello stesso con altra figura idonea, previa sottoscrizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e atto di impegno del nuovo caregiver familiare, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante;
- l'ammissione del destinatario al beneficio economico regionale previsto dai Bandi PRO.V.I., PROVI "Dopo di Noi" "o ad altre misure finanziate dal FRA e dal FNA destinate alla gravissima disabilità, anche ove sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, con decorrenza dall'ammissione al beneficio e per tutto il periodo di durata del beneficio;
- trasferimento della residenza della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza in altra regione.

Sono cause di sospensione del beneficio economico:

- il ricovero presso strutture ospedaliere o la presa in carico presso strutture residenziali sanitarie, riabilitative, socio-sanitarie e socio-assistenziali superiori a 30 giorni ricadenti nel periodo di erogazione della misura. In tali ipotesi, il beneficio verrà sospeso a partire dal 31° giorno di ricovero, per poi essere riattivato il giorno del rientro a domicilio del beneficiario.

Il contributo non è soggetto a sospensioni qualora, in caso di ricovero ospedaliero o in struttura riabilitativa, sia attestata la necessità della presenza continua del caregiver familiare per attendere agli atti quotidiani della vita ovvero qualora, in caso di persona minorenne in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, la presenza dei genitori per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore.

Ai fini del mantenimento del contributo durante il ricovero oltre il 30° giorno, il titolare (o suo legale rappresentante/amministratore di sostegno) deve trasmettere all'Ambito Territoriale Sociale idonea dichiarazione rilasciata dalla struttura sanitaria o riabilitativa, che attesti il carattere non esaustivo dell'assistenza interna e la contestuale necessità della presenza continuativa del caregiver familiare o dei genitori in caso di minori.

Il verificarsi delle fattispecie di sospensione di cui sopra sospende il pagamento del beneficio economico. La riammissione al pagamento del suddetto beneficio potrà avvenire al cessare della causa che lo ha generato e l'erogazione della sovvenzione decorrerà dalla data di riammissione al domicilio sino alla conclusione del periodo sovvenzionato di cui al presente avviso, comune a tutti i destinatari.

L'importo è calcolato *pro quota e pro die* quando, a causa di decesso ovvero sospensione o revoca del beneficio, occorrerà considerare un periodo inferiore alla mensilità intera.

7. Obblighi del Caregiver familiare

Il caregiver familiare dovrà, a pena di esclusione, dichiarare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di possedere i requisiti per essere qualificato come tale ai sensi dell'art. 1, comma 255, della L. 30 dicembre 2017 n. 205 e dovrà assumere tutti gli obblighi di cura e assistenza nei confronti della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza per tutta la durata della misura e delle eventuali proroghe, sottoscrivendo una dichiarazione unilaterale di impegno, ai sensi del *D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.,* nei confronti della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, nonchè dell'Ambito Territoriale da allegare all'istanza di ammissione alla misura.

8. Competenze dell'Ambito Territoriale Sociale

L'Ambito Territoriale Sociale:

nominerà il Responsabile del Procedimento;

- verificherà le graduatorie messe a disposizione dalla piattaforma, dopo l'elaborazione basata sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate;
- accerterà la presenza in piattaforma della dichiarazione unilaterale di impegno nei confronti della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza e dell'Ambito territoriale, sottoscritta dal caregiver familiare;
- trasmetterà l'istanza al distretto socio-sanitario attraverso la piattaforma;

- acquisirà le risultanze del Distretto socio-sanitario e procederà all'impegno di spesa, all'ammissione al contributo con immediatezza, con decorrenza dal 01 gennaio 2027 ed alla successiva liquidazione delle risorse nei confronti dei destinatari;
- provvederà, altresì, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte e dei presupposti a fondamento della domanda;
- verificherà, con cadenza quadrimestrale, l'attuazione, da parte del caregiver familiare, dell'attività di cura della persona in condizione di gravissima disabilità.

Fermi restando i criteri di graduazione previsti, il Responsabile del Procedimento dell'Ambito Territoriale Sociale adotta:

- i provvedimenti amministrativi di approvazione degli elenchi degli ammessi al beneficio economico per tranches successive, in virtù delle comunicazioni di volta in volta pervenute dal Distretto socio-sanitario;
- gli elenchi dei soggetti esclusi, specificando, nella motivazione, la causa di esclusione tra quelle previste al paragrafo 10 del presente avviso e comunicandone l'esito ai richiedenti;
- l'elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse, ferme restando la possibilità di completamento di istruttoria e di scorrimento della graduatoria nelle ipotesi previste al paragrafo 5 del presente avviso.

9. Competenze del Distretto socio-sanitario.

Il distretto socio-sanitario:

- con riferimento agli utenti già beneficiari di precedenti misure di assistenza indiretta ("Assegno di cura 18/19", "Contributo Covid 2019 (annualità 2020, 2021,2022)", "Sostegno familiare 2023 – 2026", "Patto di Cura 2023-2026", "Patto di Cura 2025-2026" e "Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare-2022"), curerà prioritariamente tali utenti e la presa in carico da parte dell'UVM, che dovrà valutare l'adeguatezza della misura richiesta e l'inserimento nel PAI semplificato, che sarà ritrasmesso all'Ambito territoriale per l'immediata liquidazione;
- con riferimento agli utenti per i quali non sia ancora intervenuta la verifica sanitaria in relazione alle misure di cui innanzi, sottoporrà i destinatari ad UVM per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la redazione del PAI in relazione alla prestazione richiesta. Il PAI, così redatto, sarà trasmesso all'Ambito territoriale sociale per proseguire l'iter;
- con riferimento agli utenti che, seppur già valutati come persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienti ai sensi dell'art. 3 del DM 26.09.2016 da parte del medico del distretto/UVM, decedano dopo la presentazione della domanda, stante il

diritto degli stessi di beneficiare della misura dal 01/01/2027 sino al decesso, il distretto provvederà alla presa d'atto della fattispecie in sede di UVM in costanza di avviso.

10. Cause di esclusione

Saranno escluse dalla misura di cui al presente bando:

- le domande dei beneficiari dei contributi relativi alle misure *"Patto di cura 2027-2028-2029",* Bandi PRO.V.I., e PRO.V.I. "Dopo di Noi" e ad altri interventi di Assistenza Indiretta;
- le domande presentate da o per conto di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza (Sezione A e Sezione B) prive di uno o più requisiti di cui al punto 2 del presente Avviso;
- le domande presentate:
  - ✓ da persone adulte (Sezione A e Sezione B) che hanno un'Attestazione ISEE superiore ad Euro 60.000,00 (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario con indicazione del nucleo ristretto della persona con disabilità (art. 6 D.P.C.M. 159/2013) o all'ISEE ordinario (ove più favorevole);
  - ✓ relative a persone minorenni (sezione A) con un'Attestazione ISEE minorenni superiore a euro 80.000,00 (art. 7 D.P.C.M. 159/2013);
- le domande presentate oltre il termine perentorio di scadenza di cui al presente avviso;
- le domande presentate in modalità differenti rispetto a quanto prescritto nel presente avviso;
- le domande prive dell'indicazione del caregiver familiare;
- le domande prive della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art 1 comma 255 della L. 205/2017 e atto di impegno nei confronti della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza e dell'Ambito territoriale, debitamente sottoscritta da parte del caregiver familiare e corredate da fotocopia del documento di identità del dichiarante;
- le domande che contengano dichiarazioni risultate mendaci a seguito di accertamenti espletati da parte degli Ambiti Territoriali Sociali;
- le domande riferite a richiedenti che siano deceduti dopo la presentazione delle stesse, ma prima della valutazione del medico del distretto e della valutazione multidimensionale dell'UVM, stante l'impossibilità di accertamento del requisito di disabilità gravissima non autosufficienti ai sensi dell'art. 3 del DM 26.09.2016 di accesso alla misura.

11. Termini e modalità di presentazione delle istanze

La procedura per la presentazione della domanda di **"Sostegno familiare 2027-2028" per persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza (Sezione A o Sezione B)** è effettuata esclusivamente on line per il tramite della piattaforma web dedicata, raggiungibile all'indirizzo **bandi.pugliasociale.regione.puglia.it** dal soggetto destinatario, dal referente familiare ovvero dal delegato.

Per "soggetto destinatario" si intende la persona in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza.

Per "referente familiare" si intende la persona fisica facente parte del nucleo familiare della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, come risultante dalla banca dati ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente .

Per "delegato" si intende il soggetto terzo non facente parte del nucleo familiare della persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza.

La presentazione dell'istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali di identità digitale: SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – di livello 2 o in alternativa Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Le credenziali devono essere intestate alla persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza richiedente il beneficio di Sostegno Familiare 2027-2028 o al referente familiare presente nel suo nucleo familiare, come risultante dalla banca dati ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. In mancanza di referente familiare in possesso di credenziali di identità digitale, sarà possibile delegare alla presentazione dell'istanza un soggetto terzo in possesso di credenziali di identità digitale. In alternativa, non sarà possibile procedere alla presentazione dell'istanza.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/

La presentazione dell'istanza per delega avviene come segue.

È necessario indicare la tipologia di delega, selezionando uno tra i campi sottoelencati:

a. parente in linea retta entro il primo grado non presente nel nucleo familiare risultante in ANPR;
b. tutore legalmente nominato o amministratore di sostegno;
c. altro soggetto esterno al nucleo, delegato dal beneficiario o dal referente familiare.

Nel caso in cui la tipologia di rapporto/delega indicata sia "parente in linea retta entro il primo grado non presente nel nucleo familiare risultante in ANPR" o "altro Soggetto esterno al nucleo delegato dal beneficiario o dal referente familiare", è necessario caricare un documento di delega formale (come modello di delega conforme all'Allegato 5 del presente Avviso), firmato da un componente del nucleo familiare risultante in ANPR, ovvero da un referente familiare quale parente in linea retta entro il primo grado, anche non convivente,

ovvero dal tutore legalmente nominato o da un eventuale amministratore di sostegno, ovvero dall'eventuale beneficiario in caso di nucleo familiare monopersonale.

Nel caso in cui la tipologia di rapporto/delega indicata sia "Tutore legalmente nominato o amministratore di sostegno", è necessario caricare un documento comprovante la nomina del soggetto delegato.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "chiuso" in quanto può essere effettuata **esclusivamente** dalle **ore 12.00 del 17.11.2026 fino alle ore 12.00 del 17.12.2026.**

Alla domanda andrà obbligatoriamente allegata la Dichiarazione sostituiva dell'Atto di notorietà e atto di impegno del caregiver familiare sottoscritta dallo stesso e corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Alla domanda non dovrà essere allegata altra documentazione, con l'eccezione dell'eventuale consenso del genitore non cointestatario del conto corrente su cui viene accreditato il contributo in favore del minore con disabilità e dell'eventuale diagnosi specialistica relativa alla persona in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza - rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria specialistica del SSR pugliese o di altra Regione italiana o con essi convenzionata - attestante la condizione di gravissima e non autosufficienza da patologia specifica determinata da eventi traumatici riconducibile alle lettere a) e d) dell'art. 3, comma 2, del Decreto FNA 2016, per persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito l'accertamento di invalidità.

Al termine della compilazione della domanda online, l'istante deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Al momento dell'invio, al fine di sottoscrivere l'istanza con firma elettronica semplice (ai sensi dell'art. 3, comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD), il sistema invierà, via SMS sul numero telefonico o all'indirizzo e mail certificati dal richiedente in piattaforma in sede di certificazione del domicilio digitale, un codice OTP, che dovrà essere conseguentemente inserito in piattaforma. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente anche dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in domanda, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione della domanda.

Se il destinatario, il referente o il delegato non INVIA espressamente la domanda, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare una domanda già inviata. Nel caso in cui il soggetto ~~beneficiario~~ destinatario o referente familiare o delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda inviata, la stessa dovrà essere compilata ex novo, previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

Sarà possibile effettuare la suddetta procedura di annullamento **entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 17.12.2026.**

Le istanze saranno prese in carico, per le successive fasi istruttorie, dall'Ambito Territoriale di residenza della persona in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza, in collaborazione con il Distretto Sociosanitario di riferimento per il tramite del responsabile del procedimento appositamente individuato.

Tutte le comunicazioni inerenti all'iter istruttorio della domanda saranno trasmesse **dall'Ambito Territoriale,** mediante la medesima piattaforma telematica di gestione delle domande, con comunicazione inoltrata all'indirizzo e-mail o SMS, che ciascun richiedente avrà avuto cura di indicare, tanto al fine di ridurre la gestione di documentazione cartacea e facilitare la comunicazione con gli utenti senza sovraccaricarli di oneri.

Per le modalità di gestione dei servizi telematici si rimanda al "Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi PugliaSociale", la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

12. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento **"Sostegno familiare 2027-2028"**, per la fase di presentazione delle istanze, è il Dr. Giuseppe Chiapperino. Il servizio competente è il Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà.

Per la fase di valutazione delle istanze e di concessione del contributo economico, gli Ambiti Territoriali dovranno nominare un proprio responsabile del procedimento i cui riferimenti saranno pubblicati sulla piattaforma informatica.

Eventuali quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo e-mail sostegnofamiliare@regione.puglia.it. A ciascun quesito sarà fornito riscontro esclusivamente in forma scritta, mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica dal quale è stato trasmesso il quesito.

Per eventuali richieste di supporto informatico per le funzionalità della piattaforma, gli utenti, gli operatori degli Ambiti territoriali e dei Distretti Sociosanitari, nonché gli operatori degli sportelli di supporto alle famiglie potranno fare riferimento alla funzione "Assistenza Tecnica" disponibile sulla medesima piattaforma.

Il servizio di Assistenza Tecnica opera secondo quanto definito nel "Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi Puglia Sociale", la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

13. Norme di rinvio

La Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà si riserva di produrre apposite linee guida o circolari interpretative in favore dei RUP individuati dagli Ambiti Territoriali pugliesi per la gestione amministrativa della presente misura, laddove richieste e necessarie per l'omogeneo e spedito svolgimento delle procedure su tutto il territorio regionale.

14. Informazione e pubblicità

Il presente avviso è reso pubblico attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito istituzionale della Regione Puglia, nonché mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché sulla piattaforma informatica dedicata sopra richiamata.

Avverso il presente Avviso è ammesso, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla pubblicazione al BURP.

15. Trattamento dei dati personali

La presente procedura consentirà l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la Regione Puglia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, in conformità con quanto previsto dall'art. 2-ter, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il presente avviso, redatto in applicazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale con Delibera regionale n. 1518 del 03/11/2026, si configura quale atto amministrativo generale, il quale disciplina, tra l'altro, i tipi di dati che saranno trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Con riferimento al trattamento dei dati comuni, la base giuridica è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale secondo la disposizione del medesimo all'art. 6, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento") nonché dall'"esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Per quanto attiene al trattamento dei dati particolari, la base giuridica del trattamento si intende riferita:

- all'art. 9, par. 2, lett. g) del sopra richiamato Reg. (UE) 2016/679, essendo il trattamento "necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato";

- all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere aa) ("integrazione sociale e diritti dei disabili"), m) ("concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti") ed s) ("attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci") del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii..

Ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), i dati personali che saranno forniti e/o acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia e che saranno richiesti soltanto i dati minimi necessari nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di minimizzazione. I dati personali comuni e particolari forniti, contenuti nell'istanza di ammissione e nei relativi allegati, i dati relativi ad altre misure rinvenienti automaticamente dalla piattaforma di InnovaPuglia, nonché quelli acquisiti mediante interoperabilità con altre Banche Dati e i documenti trasmessi a fini rendicontativi,

saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione delle istanze di accesso alla misura "sostegno familiare 2027-2028" ed, in caso di ammissione delle istanze, alla corretta attuazione della misura. Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle fonti normative indicate nel presente articolo e in conformità alla base giuridica esplicitata nel medesimo articolo sopra richiamato. Il trattamento dei dati è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (con i seguenti dati di contatto: mail: sostegnofamiliare@regione.puglia.it pec: nonautosufficienza.sociale@pec.rupar.puglia.it). Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione.puglia.it.

I dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei. La Regione Puglia, per l'attuazione del presente Avviso, si avvale degli Ambiti Territoriali, delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite dei relativi Distretti Socio Sanitari, di InnovaPuglia S.p.A. che operano in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni e dati particolari. Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso e di permanenza alla misura "Sostegno familiare 2027-2028", nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio e della verifica dei requisiti ai fini della liquidazione della misura de qua. Tali verifiche avverranno mediante l'interoperabilità con la Banca Dati INPS, ANPR e con dati riferiti ad altre misure regionali gestite tramite la medesima piattaforma.

I dati conferiti verranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento. È fatta salva la conservazione per periodi più lunghi per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. e) GDPR, solo previa anonimizzazione dei dati.

Si riporta, di seguito, apposita scheda riepilogativa dei dati particolari oggetto di trattamento, delle operazioni eseguibili, delle modalità di trattamento, così come di seguito semplificato:

SCHEDA DATI PARTICOLARI	"Presentazione delle domande di accesso al sostegno familiare per persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima"
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:	

DIPARTIMENTO WELFARE E SPORT
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e Invecchiamento Attivo

<table>
<tr><td colspan="4">- Legge n. 234/2021 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024");

- L. 227/2021 recante "Delega al Governo in materia di disabilita";

- D.Lgs. 62/2024 recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato."</td></tr>
<tr><td colspan="4">ALTRE FONTI</td></tr>
<tr><td colspan="4">- Deliberazione della Giunta Regionale del 1518 del 03/11/2026</td></tr>
<tr><td>FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:</td><td colspan="3">I dati personali comuni e particolari forniti, contenuti nell'istanza di accesso alla misura "sostegno familiare 2027 - 2028" e quelli acquisiti tramite interoperabilità tra i sistemi INPS e piattaforma telematica saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione della procedura di accesso alla misura "sostegno familiare 2027-2028" per persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienti.</td></tr>
<tr><td colspan="4">TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:</td></tr>
<tr><td>☐ Origine razziale ed etnica</td><td>☐ Convinzioni religiose</td><td colspan="2">☐ Convinzioni filosofiche</td></tr>
<tr><td>☐ Convinzioni d'altro genere</td><td>☐ Opinioni politiche</td><td colspan="2">☐ Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale</td></tr>
<tr><td>☒ Stato di salute Attuale</td><td>☒ Stato di salute Pregresso</td><td colspan="2">☒ Stato di salute anche relativo ai familiari dell'interessato</td></tr>
<tr><td>☐ Vita sessuale</td><td>☐ Dati giudiziari</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:</td></tr>
<tr><td>☒ Cartaceo</td><td>☒ Informatizzato</td><td colspan="2">☐ Supporto audio</td></tr>
<tr><td>☐ Supporto video</td><td>☐ Supporto per immagini</td><td colspan="2">☐ Reperti biologici o di altro tipo</td></tr>
<tr><td colspan="4">TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE - Operazioni standard:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">☒Raccolta</td><td colspan="3">☒ dati forniti dall'interessato</td></tr>
<tr><td colspan="3">☒ dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato</td></tr>
</table>

	☒ dati forniti da soggetto pubblico	
☒ registrazione	☒ organizzazione	☒ conservazione
☒ consultazione	☒ elaborazione	☒ modificazione
☒ selezione	☒ estrazione	☒ utilizzo
☒ blocco	☒ cancellazione	☒ distruzione
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE - Operazioni particolari:		
	☒ di altro titolare:	ISEE Ordinario o ISEE Socio-Sanitario con indicazione del nucleo ristretto rilasciato al richiedente della prestazione o al referente familiare acquisito automaticamente tramite interoperabilità tra INPS e piattaforma telematica.
Comunicazione	☒ verso soggetti pubblici	*- Ambiti Territoriali Sociali;* *- Aziende Sanitarie Locali per il tramite dei relativi Distretti Socio Sanitari;* *- Consorzi di servizi sociali.*
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO		
La descrizione esaustiva del trattamento é riportata nel presente Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alla misura "Sostegno familiare 2027 -2028". Le fasi previste sono le seguenti: FASE 1: Presentazione delle istanze per il tramite della piattaforma regionale https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it. FASE 2: Verifica, da parte del Servizio regionale competente, della sussistenza dei requisiti di ammissibilità mediante cooperazione applicativa con le banche dati. FASE 3: Generazione di graduatoria provvisoria regionale. FASE 4: La Regione, considerando la dotazione finanziaria complessiva, rende disponibili le singole graduatorie provvisorie agli Enti istruttori con l'indicazione del numero di domande finanziabili. FASE 5: L'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, a seguito di istruttoria relativa ai requisiti di accesso alla misura, provvede, per il tramite della piattaforma, a trasmettere le istanze alle Aziende Sanitarie Locali, ed		

in particolare ai Distretti Socio-Sanitari, per le verifiche dei requisiti sanitari.

FASE 6: Il Distretto Socio-Sanitario effettua le valutazioni sanitarie di competenza e trasferisce gli esiti delle predette valutazioni agli Ambiti Territoriali Sociali.

FASE 7: Gli Ambiti Territoriali Sociali approvano la graduatoria definitiva degli ammessi a finanziamento.

FASE 8: Gli Ambiti Territoriali Sociali verificano la veridicità delle dichiarazioni prodotte e dei presupposti a fondamento della domanda nonchè, con cadenza quadrimestrale, l'attuazione dell''attività di cura della Persona con disabilità gravissima da parte del caregiver familiare.

Rispetto alle fasi previste, il flusso informativo si basa sulla piattaforma: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it, posta in cooperazione applicativa con l'INPS per quanto riguarda i controlli ISEE.Rispetto alle fasi previste, il flusso informativo si basa sulla piattaforma: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it, posta in interoperabilità con l'INPS per quanto riguarda i controlli ISEE e ANPR per quanto riguarda la residenza e l'esistenza in vita.

Si riporta, inoltre, di seguito l'elenco delle misure tecniche di sicurezza a protezione delle informazioni acquisite per la gestione dell'intervento:

MISURE TECNICHE DI SICUREZZA
Il Responsabile del trattamento InnovaPuglia S.p.A. dispone delle seguenti certificazioni: - Certificazione Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 - Certificazione Sistema di Sicurezza delle Informazioni ISO 27001 e adottano le seguenti misure organizzative: - Formazione del personale in ambito Privacy, Sicurezza e Protezione dei dati -Definizione e applicazione delle Istruzioni per il trattamento dei dati - Nomina per iscritto personale autorizzato - Nomina per iscritto responsabili esterni - Policy aziendali applicate tramite l'adozione del Modello organizzativo operativo privacy contenente le specifiche politiche sul trattamento dei dati e quelle complementari ivi indicate e adotta le seguenti misure tecniche: - Attivazione di software Antivirus - Sistema di Autenticazione forte per tutti gli utenti - Sistema di autorizzazione di ogni singolo operatore e istruttore previa autorizzazione del Dirigente di riferimento - Sistema informativo distribuito sul DATACENTER regionale che assicura la Business Continuity - I dati particolari sono trattati tramite sistema di pseudonimizzazione e cifratura a chiave

simmetrica

- Sistema Firewall

- Sistemi di Intrusion detection

- Le Postazioni di lavoro prevedono l'accesso con autenticazione e misure di sicurezza aziendali

- I software sono oggetto di Vulnerability assessment/penetration on demand e con cadenza periodica.